



4588/14

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA
Ai sensi dell'art 429 lc. c.p.c.

Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 24208/013 all'udienza del 22 /4/014, mediante lettura , la seguente sentenza

TRA

DI AVERUM ITALIA SRL in persona dell'amministratore delegato Gianpaolo Barone Lumaga rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Alvise Moro e Stefano Gregorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Guido Reni n 56, giusta delega in calce al ricorso per decreto notificato .

RICORRENTE

E

FONDAZIONE ENPAM in persona del Presidente e Legale rappresentante p.t., dott Alberto Oliveti, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Diotallevi ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del difensore, via Tommaso Gulli n 11 giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto .

RESISTENTE

Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l'1/7/013, Diaverum Italia srl adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir, in via principale, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 1 c 39 L 243 del 2004 per contrasto con gli artt 2,3,36,38,41,53 e 81 Cost., trasmettere gli atti alla Corte

✓

Costituzionale con sospensione del giudizio; rigettare, una volta espunta la norma dall'ordinamento, ogni pretesa dell'Enpam e per l'effetto annullare il decreto; in via subordinata, previo annullamento e revoca del decreto, dichiarare che il contributo previdenziale doveva essere calcolato sui compensi liquidati in favore dei medici specialisti operanti presso l'opponente, quale corrispettivo delle prestazioni specialistiche dagli stessi rese nei confronti del SSN decurtati dei compensi ai medesimi erogati per le attività svolte in relazione alla Direzione Tecnico Sanitaria dei Centri Dialisi, nonché al netto dell'abbattimento del 60% di cui al DPR n 119 e n 120 del 1988 e che quindi tale contributo era pari ad euro 4.756,09 nel quinquennio 2006-2010, disponendo ctu contabile in caso di contestazione; dichiarare non dovute le sanzioni, data l'incertezza normativa.

Sosteneva la presenza di quattro fondi Enpam, tra cui la gestione denominata Quota B – Fondo Libere Professioni, in cui confluivano le iscrizioni dei medici libero professionali che operavano in favore di società in regime di accreditamento con il SSN ed il Fondo Speciale dei medici specialisti esterni al quale erano iscritti i medici aventi un rapporto professionale con gli istituti del SSN o con altri istituti; che, pertanto, essendo la pretesa dell'Enpam riferita a tale ultimo fondo, i medici iscritti alle due gestioni avrebbero avuto una duplicazione di posizione previdenziale e la presenza del fondo Quota B faceva ritenere che il mancato versamento al fondo speciale dei medici specialisti esterni non comportasse alcuna evasione contributiva. Deduceva l'incostituzionalità della norma per violazione degli artt 2,3,36 e 38 Cost nella parte in cui prevedeva che il contributo era commisurato al fatturato delle società e pertanto svincolato dai redditi prodotti dall'assicurato in violazione dell'art 36 e 38 Cost. che imponevano di realizzare una corrispondenza tra retribuzione e pensione e dell'art 3 Cost privilegiando i medici accreditati presso società private rispetto agli altri medici; violazione dell'art 3 Cost perché tale contributo, ancorato al fatturato, non era previsto per altre strutture di assistenza, inoltre ostacolava la libera iniziativa economica imponendo un costo aggiuntivo; incostituzionalità per violazione degli artt 2,3,38 Cost. in quanto i mezzi previdenziali erano assicurati con il finanziamento di una categoria diversa dagli assicurati stessi, categoria costituita dalle società private accreditate con differenziazione rispetto a quelle non accreditate, per violazione degli artt 2,3,53 81 Cost., in quanto il contributo sarebbe una forma di tassazione impropria che, in quanto ancorata al fatturato e non al reddito, sarebbe slegata dalla capacità contributiva. Deduceva che, nel caso in cui la questione fosse ritenuta manifestamente infondata, la somma su cui calcolare il contributo del 2% doveva essere calcolata sui compensi corrisposti dalle società ai professionisti, inoltre alcuni dei medici operanti presso il centro dialisi avevano svolto attività ulteriori rispetto a quelle prestate in regime di accreditamento occupandosi delle Direzione Tecnico Sanitaria del Centro Dialisi, percependo compensi che non potevano essere presi in considerazione per la base di calcolo del contributo; che il fatturato considerato dall'Enpam era errato; che con tale criterio doveva essere versata la somma di euro 4756,09; che inoltre non poteva ravvisarsi evasione contributiva.

Concludeva come sopra.

Si costituiva la Fondazione Enpam che ricostruiva la vicenda alla luce della propria interpretazione ribadendo la correttezza di calcolare il contributo sul fatturato della società al SSN per le prestazioni specialistiche; deduceva la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate per essere la norma, come interpretata dalla Fondazione, costituzionalmente legittima, richiamava la correttezza delle sanzioni applicate.

Chiedeva il rigetto della opposizione.

La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.

Deve essere accolta la domanda subordinata alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali che hanno spinto questo giudice a mutare orientamento.

La pretesa dell'Enpam azionata con il decreto ingiuntivo opposto trova la sua fonte nell'art 1 c 39 della legge n 243 del 2004 che prevede :

“39 . Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.”

L'art. 1 c. 4 del Regolamento del fondo di Previdenza a favore degli specialisti esterni stabilisce che il contributo previdenziale dovuto ai sensi dell'art 1 c. 39 legge citata è calcolato decurtando il fatturato annuo della società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del SSNN e delle sue strutture operative , di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai DD.PP.RR nn 119 e 120 del 1988. Tali decreti prevedono ,infatti , che il contributo sia calcolato sui compensi liquidati in favore dei professionisti al netto di una decurtazione del 20% per il costo dei materiali e spese generali, del 30% per la branca di odontostomatologia ,del 30% per laboratorio, del 40% per radiologia,del 60% per medicina nucleare , del 30% per fisioterapia e terapia fisica .

Secondo l'Enpam, quindi, i contributi devono calcolarsi in percentuale al fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale con gli abbattimenti previsti dai DD PP RR nn 119 e 120 /88 ., secondo parte ricorrente tale interpretazione rende la norma incostituzionale ed in subordine il contributo dovrebbe essere calcolato sui compensi dei medici che effettuano prestazioni specialistiche rese dagli stessi nei confronti del SSN al netto degli abbattimenti .

Tale interpretazione non può essere condivisa in quanto l'ammontare dei contributi sarebbe rapportato non al reddito del soggetto cui la contribuzione si riferisce, ma all'ammontare complessivo del compenso erogato dal SSN alle società per le prestazioni specialistiche offerte dalla società medesima attraverso i suoi medici. Tale operazione risulterebbe contrastare con il sistema previdenziale, il quale ancora la quantificazione dell'obbligo contributivo al reddito percepito dal lavoratore , mentre nel caso in esame la contribuzione sarebbe collegata al reddito, o meglio, al fatturato di un soggetto diverso , quale la società.Lo stesso art 7 del Regolamento del Fondo Enpam prevede che la pensione annua sia determinata in relazione alla retribuzione annua base calcolata sul compenso percepito in ciascun anno di rapporto “ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive”,pertanto, essendo i contributi un elemento in base al quale individuare la retribuzione media annua, appare chiaro che la contribuzione deve essere versata in rapporto al reddito , mentre attribuendo sul conto del professionista una quota parte del contributo calcolato sul fatturato della società per prestazioni specialistiche di tanti medici, si correrebbe il rischio che risulterebbe per ciascun medico una retribuzione annua utile, ai fini della pensione, non corrispondente ai compensi percepiti per le prestazioni rese.L'Enpam, essendo di ciò consapevole , per armonizzare la normativa di cui si discute al sistema previdenziale ed evitare che la contribuzione fosse richiesta su cespiti non collegati a prestazioni sanitarie , provvede agli abbattimenti sul fatturato secondo i DDPPRR nn 119 e 120 del 1988 , ma tale modo di operare innanzi tutto non serve a ricostituire il rapporto reddito- contributi e poi non può servire a rendere costituzionale una norma che deve essere tale solo sulla base della sua lettura ed interpretazione, senza correttivi di sorta. Pertanto l' art 1 c 39 deve essere interpretato nel senso che fatturato attinente a prestazioni specialistiche debba essere inteso come prestazioni riferibili al

soggetto assicurato cui i contributi vanno riferiti , pertanto i contributi devono essere commisurati ai compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni dagli stesse rese in regime di collaborazione libero professionale con le società accreditate con il SSN in misura pari al 2%, senza alcun correttivo, come quello degli abbattimenti, in quanto l'abbattimento rapportato ai costi di produzione farebbe includere i costi medesimi sulla base imponibile che, invece, essendo riferita al corrispettivo del medico non comprende i costi medesimi sopportati dalla struttura.

Così interpretata la norma, la stessa non è stata censurata per incostituzionalità. Pertanto se pur parte ricorrente eccipisce la incostituzionalità della stessa norma chiedendo di rimettere gli atti alla Corte ed all'esito di un pronuncia di incostituzionalità di rigettare ogni pretesa , considerato che la questione è stata sollevata attribuendo alla norma l'interpretazione datale dall'Enpam ,non sposata con la presente sentenza, si ritiene di non dover esaminare tutte le questioni prospettate , posto che, alla luce dell'interpretazione offerta nella presente pronuncia, la norma conserva la sua costituzionalità e pertanto non sussistono gli estremi per ritenere la questione fondata .

Per quanto riguarda le sanzioni, il regime applicabile risulta la L 388/00 trattandosi di omissioni riferite agli anni 2006-2010 e le molteplici pronunce giurisprudenziali contrastanti, che si sono susseguite negli ultimi anni sull'interpretazione dell'art 1 c. 39 legge citata, hanno indotto questo giudice a rivedere il proprio orientamento.

A tal fine si ricorda che l'art 116 comma 8 della L388/00 stabilisce:

“ **8** . I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.”

In sostanza alla lettera a) si disciplina il caso dell'omissione ed alla lettera b) quello della evasione .La Suprema Corte con sentenza n 1023 del 2011 ha precisato:”In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali, nel vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la mera mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della medesima legge, qualora il credito dell'istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (nella specie libri contabili e denunce riepilogative annuali), dovendo in tal caso escludersi l'occultamento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni erogate”.



Ciò posto questo giudice è a conoscenza di interpretazioni opposte della stessa Suprema Corte (Cass n 11261/010, 10059/012) ma rileva che, dati i diversi orientamenti interpretativi della norma al fine di stabilire i criteri in base ai quali calcolare i contributi, non vi sia stato l'intento fraudolento necessario per configurare la fattispecie come evasione.

Non può accogliersi il calcolo della società quanto ai contributi dovuti, poiché effettuato operando erroneamente l'abbattimento come sopra specificato .

Ciò posto deve revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi la società al pagamento dei contributi pari al 2% sui compensi pagati dalla società ai medici per le prestazioni specialistiche effettuate in regime di accreditamento con il SSN ,oltre alle sanzioni da calcolare ai sensi dell'art 116 c 8 lett a L388/00. Appare evidente che non devono essere considerati i compensi per prestazioni come quelle inerenti alla Direzione Sanitaria, non essendo prestazione specialistica.

Per i contrasti interpretativi in materia si compensano le spese

PQM

Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
accoglie in parte la subordinata e revoca il decreto opposto e per l'effetto condanna la società al pagamento dei contributi pari al 2% sui compensi pagati dalla società ai medici per le prestazioni specialistiche effettuate in regime di accreditamento con il SSN ,oltre alle sanzioni da calcolare ai sensi dell'art 116 c 8 lett a L388/00.

Compensa le spese

Roma 22/4/014

Il giudice



IL CANCELLIERE C I
Gaetana Zodiaco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 22 - Aprile - 2014

IL CANCELLIERE C I
Zodiaco Gaetana

